

A.Di.S.U. AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA
Servizio lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio

PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LA MENSA DEL POLO UNIVERSITARIO OSPEDALIERO S.M. MISERICORDIA PERUGIA – PERIODO 2024-2026
CIG B2D245363C

DISCIPLINARE DI GARA

INFORMAZIONI GENERALI

Con decisione a contrarre n. 598 del 28.06.2023 l'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (di seguito Agenzia/stazione appaltante) ha disposto di procedere all'affidamento di un appalto per il servizio di ristorazione presso la mensa del Polo Universitario Ospedaliero S.M. Misericordia Perugia Periodo 2024 2028, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023.

La durata del procedimento è prevista pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 (Codice).

Il presente affidamento è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Agenzia ai sensi dell'art. 21 del Codice.

Il luogo di svolgimento delle prestazioni è il comune di Perugia.

CIG B2D245363C

L'amministrazione aggiudicatrice è l'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria, con sede in Via Benedetta 14

– 06123 Perugia , tel. 075/4693100 Sito internet:

www.adisu.umbria.it PEC: adisu@pec.it

La gara si svolgerà in modalità telematica mediante ricorso alla piattaforma “Portale Umbria Acquisti” gestita da NET4MARKET-CSAMED SRL, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, seguendo le indicazioni riportate nel disciplinare telematico per la presentazione dell'offerta.

Per richieste di assistenza sull'utilizzo della piattaforma è a disposizione il Contact Center di Portale Umbria Acquisti telefonando al numero 0372/080708.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché sia ritenuta valida e congrua per la Stazione appaltante. Questa si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, di non giungere all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto di appalto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del codice civile

Il Responsabile unico del progetto è Maddalena Alunni - mail [maddalena.alunni@adisu.umbria .it](mailto:maddalena.alunni@adisu.umbria.it)

PROCEDURA APERTA SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO MENSA
MEDICINA 2024-2028

Responsabile del procedimento di affidamento è Costanza Ciabattini- mail: costanza.ciabattini@adis.umbria.it

ART. 1) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato speciale;
- d) schema di domanda di partecipazione;
- e) disciplinare telematico;
- f) modello per la presentazione dell'offerta tecnica
- g) modello per la presentazione dell'offerta economica
- h) schema di contratto.
- i) Planimetrie e beni mobili
- j) Modello Richiesta sopralluogo
- k) Modello Customer Satisfaction_

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.adisupg.umbria.it> sezione "Gare ed Appalti" e sulla piattaforma telematica nella quale sarà espletata la procedura, all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

1.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare secondo le modalità previste dall'art. 11 dell'allegato Disciplinare telematico, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 due giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, secondo le modalità previste dall'art. 10 dell'allegato Disciplinare telematico.

ART. 2) COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma.

La Stazione Appaltante, oltre che la Pec, potrebbe utilizzare l'ambiente "Chiarimenti" per eventuali comunicazioni ai partecipanti e/o la Pec per le comunicazioni di carattere generale.

È onere dell'Operatore Economico consultare la piattaforma fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto il periodo di espletamento della gara.

Salvo se diversamente disposto dal presente disciplinare, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC adis@pec.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 3) OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione, e prevede la fornitura delle derrate alimentari, la preparazione e la distribuzione *self-service* dei pasti. Il servizio include, altresì, tutti i servizi ausiliari, tra cui l'espletamento della pulizia, disinfezione, disinfestazione, sanificazione e delle manutenzioni (delle attrezzature, degli arredi, degli impianti e dei locali) come meglio specificato nel Capitolato

Secondo il sistema di classificazione unico per i contratti, il servizio di cui trattasi è identificabile con codice CPV (Vocabolario comune per gli appalti pubblici) come di seguito riportato:

Descrizione attività	Principale/accessoria	CPV
Servizio mensa	Principale	55510000 - 8

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 comma 2 del D.lgs n. 36/2023, la presente iniziativa non viene suddivisa in lotti dal momento che si tratta di un servizio univoco, ossia funzionalmente non divisibile in relazione alle tipologie di servizi caratterizzate da omogeneità e unicità delle attività previste (ristorazione).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 la presente iniziativa non viene suddivisa in lotti funzionali per economie di mercato e per consentire una unitarietà di gestione, con particolare riferimento al coordinamento fra tutte le prestazioni, al fine di erogare un servizio efficiente ed efficace.

L'Appaltatore deve eseguire i servizi in conformità alle specifiche tecniche minime e alle condizioni e termini previsti nel Capitolato nonché a regola d'arte e in piena autonomia organizzativa.

L'importo complessivo massimo presunto per l'intera durata dell'appalto è di € 1.499.974,65 (IVA esclusa). Il suddetto importo comprende anche:

- i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come indicati dall'Appaltatore nella propria offerta economica (art. 108, comma 9 del Codice);
- i costi di sicurezza di natura interferenziale che ammontano complessivamente ad € 0,00 (IVA esclusa)

per tutta la durata dell'appalto. Trattandosi di appalto di servizi presso una struttura attualmente non adibita ad alcuna attività, non sono previsti oneri per la sicurezza per interferenze e quindi non si reputa necessario predisporre il Documento di valutazione dei rischi di interferenza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Tuttavia, gli oneri derivanti da eventuali sovrapposizioni verranno calcolati al momento della sopraggiunta causa mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti. E' in ogni caso onere del datore di lavoro della S.A. dell'edificio oggetto della presente gara, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, comunicare i rischi specifici presenti nei luoghi in cui viene espletato l'appalto;

- l'importo per una eventuale proroga di ulteriori n. 6 mesi ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023 (c.d. "proroga tecnica");
- i costi, espressi e no, derivanti per adempiere a tutto quanto richiesto dal servizio oggetto dall'appalto e necessari per assicurare la perfetta esecuzione del servizio.

Il contratto d'appalto sarà stipulato a misura. Il sopra indicato importo, pertanto, costituisce l'importo complessivo massimo presunto per l'intera durata dell'appalto, determinato in base al numero medio dei pasti erogati dalla ripresa delle lezioni in presenza degli studenti presso gli atenei e le scuole umbre, quindi nel periodo novembre 2021 – maggio 2023, in quanto periodi precedenti di svolgimento del servizio durante la pandemia non sono rappresentativi. Lo schema di seguito indicato verrà utilizzato anche ai fini del calcolo dell'importo contrattuale, alla luce dell'offerta economica che verrà presentata dall'Appaltatore ai fini dell'aggiudicazione della gara.

I costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante sono pari ad **€ 359.993,92** (IVA esclusa), sono stati calcolati in base al numero delle persone attualmente impiegate/per ore di contratto applicando il **CCNL applicato "P.E., ristorazione collettiva e commerciale e turismo".2021** considerando una rivalutazione media del 12%.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. (L'ANAC, con la Delibera del 15/11/2023, n. 528, ha svolto tra le altre le seguenti considerazioni:
- l'art. 41, comma 14, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso e che resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;
- l'interpretazione del dettato normativo da parte dell'ANAC (si vedano il Bando tipo 1/2023 e la Relazione illustrativa, Delib. ANAC 27/06/2023, n. 309) consente un adeguato bilanciamento tra la tutela rafforzata della manodopera con la libertà di iniziativa economica e d'impresa, la quale, nel suo concreto dispiegarsi, non può che comportare la facoltà dell'operatore economico di dimostrare che la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l'importo rispetto a quello stimato dalla Stazione appaltante negli atti di gara.)

Pasti Erogabili annuo (stima in base allo storico)

Tipologia Pasto	ipotesi pranzo e cena asporto			
	Num pasti erogati [novembre 2021 - maggio 2024]	Num pasti erogati [valor medio giornaliero dal 1.11.2021 al 31.5.2024]	Num pasti erogabili ip [valor medio annuo]	
Npasti - tipologia "pasto completo"	86.881	176	36.070	86%

PROCEDURA APERTA SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO MENSA
MEDICINA 2024-2028

Npasti - tipologia "Prima combinazione"	11.956	22	4.575	11%		
Npasti - tipologia "Seconda combinazione"	3.174	6	1.284	3%		
Npasti/anno	102.011	205	41.928			
Npasti/gg [valor medio]	498		205		Ngg apertura [stima]	205
					lun ven	

Calcolo BASE D'ASTA

Tipologia Pasto	Num pasti erogati TOTALI (pranzo e cena asp) medi [per anno]	Costo unitario [senza IVA] BASE ASTA	Costo Complessivo annuo [senza IVA]	Costo Complessivo annuo [con IVA 4%]
pasto completo	36.070	€ 8,20	€ 295.774,00	€ 307.604,96
pasto I° combinazione	4.575	€ 6,30	€ 28.822,50	€ 29.975,40
pasto II° combinazione	1.284	€ 6,80	€ 8.731,20	€ 9.080,45
	41.928		€ 333.327,70	€ 346.660,81

QUADRO ECONOMICO

	Durata [anni]	Costo Complessivo [senza IVA]	Costo Complessivo [con IVA 4%]
Valore contratto base asta [durata n.4 anni]	4,0	€ 1.333.310,80	€ 1.386.643,23
Valore contratto [durata eventuali ulteriori n.6 mesi - proroga -art. 120 c.11 del DLgs 36/2023]	0,5	€ 166.663,85	€ 173.330,40
Valore contratto [eventuale importo massimo del quinto d'obbligo - in caso di variazioni in aumento]		€ 299.994,93	€ 311.994,73

VALORE COMPLESSIVO GARA	4,5	€ 1.499.974,65	€ 1.559.973,63
di cui stima COSTI MANODOPERA		€ 359.993,92	€ 374.393,67

L'appalto è finanziato con risorse derivanti da bilancio proprio.

3.1 DURATA

L'appalto avrà durata di **anni 4 (quattro)** a decorrere dalla data di effettivo inizio della gestione del servizio definita nel contratto.

È ammessa l'esecuzione del contratto anticipata delle prestazioni contrattuali, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, nelle ipotesi e secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 (cinque) per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione e in relazione alle prestazioni da eseguire, come stabilito dall'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.

È onere della parte interessata inoltrare all'altro contraente istanza di variazione del prezzo, accompagnata dai relativi, oggettivi e documentati elementi giustificativi. L'eventuale aggiornamento decorre dal 1 del mese successivo per il servizio che verrà reso successivamente a tale data, fermo restando la relativa accettazione da parte del contraente che riceve l'istanza. Nel caso non sia prodotto riscontro negativo entro 60 giorni dalla ricezione, oppure non sia richiesta integrazione della documentazione allegata all'istanza, quest'ultima si ritiene accettata.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e non potranno essere accettate richieste di revisione dei prezzi retroattive.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

OPZIONE DI PROROGA/RINNOVO DEL CONTRATTO

Proroga tecnica

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 4) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate

ad una procedura concorsuale.

ART. 5) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-

ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

ART. 6) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) Iscrizione obbligatoria, essendo l'attività di ristorazione inserita nell'elenco di cui all'art.1, comma 53, legge 190/2012, alla white list della Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la sede.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- c) Possesso di un fatturato minimo medio annuo e specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto per servizi di ristorazione riferito agli ultimi tre esercizi (anni 2021-2022-2023) non inferiore ad euro **1.000.000,00** IVA esclusa.

Tale requisito, se pur riferito ad un triennio in cui vi è una annualità (2021) con impatto emergenza Covid, comunque contenuto nel suo ammontare, tenendo comunque conto di quanto previsto nel "Comunicato del Presidente dell'ANAC del 13 aprile 2021 - Impatto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sui requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento – sarebbe opportuno che il valore del fatturato richiesto fosse inferiore a quello massimo consentito dalla norma, ossia al doppio dell'importo a base d'asta", si ritiene necessario in quanto indicativo di un necessario standard di affidabilità e solidità economica, ritenuto indispensabile per far fronte agli impegni contrattuali.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

d) Possesso di certificazione del **sistema di gestione in qualità** secondo la norma **UNI EN ISO 9001**, che sia complessivamente:

- rilasciata da un ente certificatore accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico;
- in corso di validità;
- applicata al servizio di ristorazione;
- relativa ad almeno un sito produttivo.

La comprova del requisito è fornita mediante esibizione delle relative certificazioni.

L'appaltatore dovrà estendere l'ambito di applicazione al sito produttivo in questione entro 3 mesi dalla stipula del contratto.

e) Possesso di certificazione del *Sistema di gestione per la sicurezza alimentare* progettato, mantenuto e certificato secondo le norme **UNI EN ISO 22000**, che sia complessivamente:

- rilasciata da un ente certificatore accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico;
- in corso di validità;
- relativa ad almeno un sito produttivo

La comprova del requisito è fornita mediante esibizione delle relative certificazioni.

L'appaltatore dovrà estendere l'ambito di applicazione al sito produttivo in questione entro 3 mesi dalla stipula del contratto.

f) Possesso di certificazione del *Sistema di gestione ambientale* progettato, mantenuto e certificato secondo le norme **UNI EN ISO 14001**, che sia complessivamente:

- rilasciata da un ente certificatore accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico;
- in corso di validità;
- relativa ad almeno un sito produttivo

La comprova del requisito è fornita mediante esibizione delle relative certificazioni.

L'appaltatore dovrà estendere l'ambito di applicazione al sito produttivo in questione entro 3 mesi dalla stipula del contratto.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti relativi a certificazione del sistema di gestione in qualità, devono essere soddisfatto da ciascun membro del raggruppamento temporaneo.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 7) AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

possedere i requisiti previsti dall'articolo 6) e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

possedere i requisiti i di cui all'articolo 6) oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 8) SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice il cui articolato si applica al presente appalto.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare nel proprio DGUE le medesime parti della prestazione e la medesima, relativa, quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare complessivamente.

ART. 9) CONDIZIONI DI ESECUZIONE/ CLAUSOLA SOCIALE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato dalla stazione appaltante, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto

a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato all'art. 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'apposito Elenco riportato a pag. 45 del Capitolato.

ART. 10) GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106 del Codice pari al 2% del valore complessivo dell'appalto. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto:

- **Banca: UNICREDIT - Filiale di via Fabretti 97 - IBAN IT28E0200803043000000853695**
- **Beneficiario Ragione sociale: ADISU Umbria Sede: Via Benedetta 14, Perugia (PG) P.IVA: 00453460545**

- **Causale:** garanzia provvisoria gara servizio ristorazione presso la mensa del Polo Universitario Ospedaliero S.M. Misericordia Perugia Periodo 2024-2028.

La fideiussione può essere rilasciata:

da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato
<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso

di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 5 % per la certificazione richiesta all'art. 6.3 lett. c. La riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a

condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 11) SOPRALLUOGO

il sopralluogo obbligatorio deve essere effettuato presso i luoghi in cui deve essere svolto il servizio.

Il sopralluogo si rende necessario per prendere conoscenza dello stato dei luoghi, le dotazioni e gli arredi per l'espletamento dei servizi al fine della migliore formulazione dell'offerta.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato concordando con il RUP il giorno in cui svolgerlo di persona almeno tre giorni prima della scadenza del termine per la richiesta dei chiarimenti.

Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso l'appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

ART. 12) CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** (importo dovuto per gare di valore compreso tra € 1.000.000 e € 5.000.000 pubblicate dopo il 1° aprile 2023) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio per la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento e In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

ART. 13) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle

PROCEDURA APERTA SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO MENSA
MEDICINA 2024-2028

previste nel presente disciplinare e nel disciplinare telematico. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre la data e l'ora indicate nel Bando di gara a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Per partecipare alla procedura telematica, i concorrenti dovranno seguire le istruzioni di caricamento della documentazione amministrativa, della documentazione tecnica e dell'offerta economica contenute nel Disciplinare telematico, allegato alla documentazione di gara.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;**
- B – Offerta tecnica];**
- C – Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto caricamento della documentazione.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuto caricamento della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta e comunque per tutto il tempo di durata della procedura di gara.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o

comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 14) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine **di cinque giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 15) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per allegare la seguente documentazione:

PROCEDURA APERTA SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO MENSA
MEDICINA 2024-2028

- 1) domanda di partecipazione
- 2) DGUE
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avalimento;
- 6) documentazione per i soggetti associati;

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove

- presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
 - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 - di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
 - di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante [Codice disciplinare e di condotta | A.Di.S.U. Amministrazione Trasparente \(adisu.umbria.it\)](https://www.adisu.umbria.it) adottato con DCR 44 del 24/05/2022 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
 - di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'ultimo articolo del disciplinare di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista

di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Pagamento bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore **di € 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo (DGUE).

Presenta inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente ovvero da un Procuratore del Legale Rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In tal caso va allegata copia conforme della relativa procura notarile (generale o speciale).

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL

CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n.14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ART. 16) CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel disciplinare telematico a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è presentata secondo il *"modello offerta tecnica"* allegato ai documenti di gara, è firmata secondo le modalità previste nel presente disciplinare e nel disciplinare telematico e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite

nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui all'art. 9, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

ART. 17) CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel disciplinare telematico a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è presentata indicando il prezzo dei pasti seguendo pedissequamente il "*modello offerta economica*" allegato ai documenti di gara, è firmata secondo le modalità previste nel presente disciplinare e nel disciplinare telematico e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il prezzo complessivo offerto, comprensivo del ribasso, rispetto al valore del contratto posto a base di gara di **€ 1.333.310,80** (IVA esclusa);
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sul lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati all'art. 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da un' più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

A tal fine si sottolinea che:

- gli oneri di sicurezza aziendale e i propri costi della manodopera andranno indicati esclusivamente all'interno della busta "Offerta economica";
- la mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendale e i propri costi della manodopera non sarà sanabile mediante ricorso al cd. soccorso istruttorio e comporterà l'esclusione dalla gara;
- l'importo per gli oneri di sicurezza aziendale deve essere indicato in maniera complessiva (per l'intera durata del contratto base e per tutti i servizi resi);
- l'importo dei propri costi della manodopera deve essere indicato in maniera complessiva (per l'intera durata del contratto base e per tutti i servizi resi);
- verranno prese in considerazione fino a **tre cifre decimali**.

Si precisa, che non saranno ammesse e saranno pertanto **escluse**:

- offerte recanti importi **pari o in aumento** rispetto ai prezzi massimi, come di seguito indicati;
- offerte plurime, condizionate o alternative;
- offerte prive dell'indicazione dei complessivi costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

ART. 18) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

ART. 19) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Punteggi - Offerta tecnica

OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI)			
Criterio 1 - DERRATE – Qualità* **		24	Tipologia di formula per l'attribuzione del punteggio
A.10	<p>Presenza prodotti BIO a "Filiera corta", Prodotti BIO a "Km0"</p> <p>CRITERIO MOTIVAZIONALE: Migliore proposta di derrate con le caratteristiche richieste in relazione al numero di prodotti/derrate offerti e alla rappresentatività nei menu</p>	3	lineare semplice (in base al valore della sommatoria)
A.11	<p>Frutta, ortaggi, legumi, cereali: Percentuale di caratteristica BIO ulteriore al 20% in peso; Ortofrutta: percentuale ulteriore rispetto al 10% in peso (punto "Qtà" Ricettario) come previsto da capitolato, se non biologica, con caratteristica di certificazione produzione integrata (SQNPI o equivalente)</p> <p>CRITERIO MOTIVAZIONALE: è considerata migliore l'offerta che presenta il peso maggiore della derrata con migliore combinazione delle caratteristiche richieste (BIO + SQNPI o equiv.) almeno su base media trimestrale</p>	4	lineare semplice (in base al valore della sommatoria)

A.12	<p>Utilizzo carni BOVINE: Percentuale di caratteristica BIO superiore al 20% Percentuale di caratteristica certificazione SQNZ o QV o equivalente, superiore al 10% in peso (punto "Qtà" Ricettario)</p> <p>CRITERIO MOTIVAZIONALE: è considerata migliore la proposta che presenta il peso maggiore della derrata nei menu offerti rispetto alla migliore combinazione delle caratteristiche richieste (in combinazione BIO + SQNZ o equiv.) misurata almeno su base media trimestrale</p>	2	lineare semplice (in base al valore della sommatoria)
A.13	Utilizzo di carni BOVINE con certificazione di animale "nato in Italia" (in aggiunta alla certificazione di animale "allevato e macellato in Italia" già prescritta dal Capitolato)	2	on-off
A.14	<p>Utilizzo di carni SUINE Percentuale superiore al 5% in peso: con caratteristica BIO e con caratteristiche di conformità ai disciplinari approvati dal MIPAAF per le informazioni tipo "allevamento senza antibiotici", "rurale in libertà", "rurale all'aperto".</p> <p>CRITERIO MOTIVAZIONALE: è considerata migliore la proposta che presenta il peso maggiore della derrata presente nei menu offerti con le caratteristiche richieste calcolato almeno su base media trimestrale</p>	2	lineare semplice (in base al valore della sommatoria)
A.15	Utilizzo di carni SUINE con certificazione di animale "nato in Italia" (in aggiunta alla certificazione di animale "allevato e macellato in Italia" già prescritta dal Capitolato)	2	on-off
A.16	Utilizzo di PESCE FRESCO da pescato o proveniente da allevamenti italiani in almeno (maggiore o uguale) il 50% dei secondi a base di prodotti ittici presenti all'interno dell'articolazione del menù (sia estivo che invernale)	1	on-off
	Utilizzo di pesce certificato PESCA SOSTENIBILE in almeno (maggiore o uguale) il 50% dei secondi a base di prodotti ittici presenti all'interno dell'articolazione del menù (sia estivo che invernale); rispettando i criteri della certificazione MSC - Marine Stewardship Council od equivalenti e comunque utilizzo di pesci con caratteristiche di sostenibilità (es. lampuga, tonnetto alletterato, aguglia, sgombero, palamita, sarde e zerre, cefalo, occhiata, ricciola, spigola, orata)	2	on-off
A.17	Per i condimenti e la preparazione dei pasti: utilizzo esclusivo di olio EVO (come da Capitolato)	0	Elenco di scelte mutuamente esclusive

	Per i condimenti e la preparazione dei pasti: utilizzo esclusivo di olio EVO prodotto da olive coltivate e spremute in Italia	1	
	Per i condimenti e la preparazione dei pasti: utilizzo esclusivo di olio EVO DOP Umbria	2	
A.18	A libero servizio: utilizzo esclusivo di olio EVO (come da Capitolato)	0	Elenco di scelte mutuamente esclusive
	A libero servizio: utilizzo esclusivo di olio EVO prodotto da olive coltivate e spremute in Italia	1	
	A libero servizio: utilizzo esclusivo di olio EVO DOP Umbria	2	
A.19	Qualità delle derrate dedotta dall'analisi delle Schede Tecniche CRITERI MOTIVAZIONALI: Si considera migliore la proposta che presenta una prevalenza di derrate caratterizzate da bassa tipologia di gamma (e quindi meno sottoposte a processi tecnologici/industriali); che utilizzano imballaggi tali da avere il minore possibile impatto sull'ambiente (riciclabili o con indicazione delle modalità di conferimento nei rifiuti).	2	Confronto a coppie
Criterio 2 - VARIETÀ E MODULARITA' DEI MENU PROPOSTI		11	
A.20	Varietà e qualità dei primi CRITERI MOTIVAZIONALI: si considera migliore la proposta che presenta una più ampia varietà, migliore appetibilità e migliore modularità in funzione del maggior gradimento dell'utente al fine, anche, della prevenzione sprechi alimentari delle ricette dei primi piatti nel menù offerto	2	Confronto a coppie
A.21	Varietà e qualità dei secondi a base di proteine animali CRITERI MOTIVAZIONALI: si considera migliore la proposta che presenta una più ampia varietà, migliore appetibilità e migliore modularità in funzione del maggior gradimento dell'utente al fine, anche, della prevenzione sprechi alimentari, delle ricette dei secondi a base di proteine animali nel menù offerto (sono considerati migliori le proposte che utilizzino meno possibile carni rosse con cadenza settimanale)	1	Confronto a coppie
A.22	Varietà e qualità dei secondi a base di proteine vegetali	4	Confronto a coppie

	CRITERI MOTIVAZIONALI: si considera migliore la proposta che presenta una più ampia varietà, migliore appetibilità e migliore modularità in funzione del maggior gradimento dell'utente al fine, anche, della prevenzione sprechi alimentari, delle ricette a base di proteine vegetali nel menù offerto		
A.23	Varietà e qualità dei contorni CRITERI MOTIVAZIONALI: si considera migliore la proposta che presenta una più ampia varietà, migliore appetibilità e migliore modularità in funzione del maggior gradimento dell'utente al fine, anche, della prevenzione sprechi alimentari, delle ricette dei contorni nel menù offerto	4	Confronto a coppie
Criterio 3 - TUTELA DELL'AMBIENTE		9	
	CRITERI MOTIVAZIONALI:		
A.30	Prevenzione e riduzione sprechi alimentari: si considera migliore l'offerta che presenta un piano, chiaro e fattibile, per la prevenzione e la riduzione degli sprechi alimentari	4	Confronto a coppie
A.31	Prevenzione e gestione dei rifiuti: si considera migliore l'offerta che presenta un piano, chiaro e fattibile, per la prevenzione e la gestione differenziata dei rifiuti	3	Confronto a coppie
A.32	Proposte che prevedono la distribuzione completamente libera di bevande, oltre l'acqua naturale liscia, tramite dispenser automatico alla spina (o altro sistema che produce una quantità di rifiuti uguale o inferiore al sistema basato su dispenser automatico)	2	0,50 punto per ogni tipologia di bevanda
Criterio 4 - PIANI DI MANUTENZIONI E PULIZIA		3	
A.40	Validità progettuale del piano manutenzione di: - impianti - locali - attrezzature e arredi CRITERI MOTIVAZIONALI: si considera migliore la proposta che permette quanto più di conservare le prestazioni del bene contenendo il normale degrado ed invecchiamento; evitare disservizi; garantire la sicurezza; garantire il decoro	2	Confronto a coppie
A.41	Validità progettuale del piano del servizio di pulizia e dei controlli igienico-sanitari	1	Confronto a coppie

	CRITERI MOTIVAZIONALI: si considera migliore la proposta che permette di ottenere il maggior livello di pulizia e igienico-sanitario anche nel rispetto dei CAM servizi di pulizie del DM 29.1.2021		
Criterio 5 - MIGLIORIE		14	
	Caratteristiche della soluzione proposta CRITERI MOTIVAZIONALI: Si considerano migliori le proposte che:		
A.50	prevedano l'acquisto e la fornitura di beni e/o attrezzature, in aggiunta o in sostituzione, conformi alle norme di risparmio energetico, a ridotto impatto ambientale, e innovative dal punto di vista dell'andamento attuale del mercato energetico e nel rispetto di criteri di sostenibilità ambientale	10	Confronto a coppie
A.51	prevedano l'implementazione e attuazione sistema di prenotazione e pagamenti mediante piattaforma Adisu	4	Confronto a coppie
Criterio 6 - ORGANIZZAZIONE		7	
	Organizzazione dei processi produttivi, di distribuzione e relativi ai controlli		
A.60	CRITERI MOTIVAZIONALI: Si considera migliore la proposta più efficiente ed efficace nonché tecnicamente fattibile in relazione al numero dei pasti previsti, menù proposti, attrezzature, arredi e spazi a disposizione, organico a disposizione, alle singole fasi della produzione	2	Confronto a coppie
A.61	CRITERI MOTIVAZIONALI: Si considera migliore la proposta di formazione e aggiornamento del personale addetto alla cucina più dettagliata e specifica rispetto alle proprie mansioni: - in materia di tecniche per la preparazione di pasti adeguati alla sostenibilità ambientale, vegetariani, vegani, ecc. - in materia di rispetto della salute e delle componenti nutrizionali per gli utenti	3	Confronto a coppie
A.62	Possesso di certificazione della Parità di genere delle imprese progettato, mantenuto e certificato secondo le norme PdR UNI 125:2022	1	on-off

A.63	Possesso di certificazione del Sistema di Responsabilità Sociale delle imprese progettato, mantenuto e certificato secondo le norme SA 8000 di SAAS (Social Accountability Accreditation Services)	1	on-off
Criterio 7 – DOCUMENTAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA		2	
A.70	<p>Presenza di un progetto con caratteristiche di esaustività, leggibilità, applicabilità concreta all'oggetto di appalto e adeguatezza della documentazione illustrativa della proposta</p> <p>CRITERI MOTIVAZIONALI:</p> <p>si considera migliore la proposta che è corredata da un progetto completo con documentazione più esaustiva, facilmente leggibile, sintetica, applicabilità concreta all'oggetto di appalto e adeguatezza ai fini della valutazione</p>	2	Confronto a coppie
OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI)			
B) PREZZO		30	Tipologia formula per l'attribuzione del punteggio
B.1	Ribasso = Prezzo base asta del solo PASTO COMPLETO (€ 8,20) - Prezzo offerto dall'operatore per il solo PASTO COMPLETO	30	$P_i = 30 * (R_i / R_{max})^{0,2}$ <ul style="list-style-type: none"> • R_{max} = Ribasso massimo offerto fra tutti i concorrenti • R_i = Ribasso offerto dal concorrente i-esimo

Si riportano di seguito le descrizioni delle formule per l'attribuzione dei punteggi utilizzate negli schemi sopra riportati

Tipologia di formula per l'attribuzione del punteggio	Descrizione
-------------------------------------------------------	-------------

<p>Confronto a coppie</p>	<p>Metodo del confronto a coppie il cui algoritmo è descritto al paragrafo V delle Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti <i>“Offerta economicamente più vantaggiosa”</i> (approvate dall'ANAC con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016).</p> <p>Si precisa che al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del criterio indicato al punto 2. del paragrafo V, e quindi <i>“si trasforma la SOMMA dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto a coppie in coefficienti variabili tra zero ed uno;”</i> (ex D.P.R. 207/2010 allegato P, punto II, lettera a) punto 2.).</p> <p>Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo di cui al numero 4 del D.P.R. 207/2010 allegato P, punto II, lettera a).</p>
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On-off	Questa formula assegna il punteggio massimo se la relativa condizione/criterio viene interamente soddisfatta. Altrimenti il punteggio assegnato è pari a zero
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al punteggio complessivo conseguito per l'offerta tecnica (sommatoria dei punteggi conseguiti per ciascun criterio - eventualmente suddiviso in sub-criteri) sarà applicata la **riparametrazione**: sarà quindi assegnato il punteggio massimo previsto dal presente disciplinare (70 punti) al concorrente che avrà ricevuto il punteggio più elevato e, conseguentemente, tramite proporzione lineare, saranno assegnati i punteggi agli altri concorrenti. Non sarà applicata la riparametrazione per ciascun criterio o relativo sub-criterio.

Nel calcolo dei punteggi verrà preso in esame sino alla terza cifra decimale. Nel caso in cui più concorrenti totalizzino il medesimo punteggio più alto, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che, oltre ad aver ottenuto il massimo dei punti, **abbia offerto la somma (in euro) più alta di ribasso dell'offerta economica (ovvero il prezzo più basso rispetto al prezzo a base d'asta del pasto completo)**. Si precisa pertanto che l'offerta economica al ribasso è intesa in senso assoluto in euro e non in percentuale del prezzo. In caso di ulteriore parità si procederà direttamente, in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art.77, comma 2, del R.D. 827/1924).

L'offerta economica dovrà rimanere fissa e invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L'ADISU si riserva di chiedere ai concorrenti di provvedere – a loro cura e spese – la proroga del periodo di validità dell'offerta nelle more dell'aggiudicazione della presente procedura di gara.

Saranno ammessi alla valutazione delle offerte economiche i soli concorrenti che avranno riportato per la parte tecnica un punteggio complessivo, dopo aver applicato la riparametrazione, almeno **pari a 40/70**.

Art. 20) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'Art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da numero tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

ART. 21) OPERAZIONI DI GARA

L'Amministrazione procederà allo svolgimento della procedura di gara tramite la piattaforma telematica Portale Acquisti Umbria gestita da NETY4MARKET-CSAMED SRL, svolgendo esclusivamente sedute riservate, in quanto la regolarità, trasparenza e integrità dei documenti e dell'offerta, sono garantite

PROCEDURA APERTA SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO MENSA
MEDICINA 2024-2028

dall'utilizzo della piattaforma telematica, in quanto inalterabile e inviolabile nei suoi contenuti, nonché completamente tracciabile anche rispetto allo svolgimento delle operazioni di gara.

I concorrenti saranno informati e aggiornati sulle fasi di svolgimento della procedura di gara tramite la suddetta piattaforma.

È onere dell'Operatore Economico consultare la piattaforma durante tutto il periodo di espletamento della gara.

L'esame della documentazione amministrativa è rimessa al Seggio di gara composto dal Dirigente del Servizio "Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio" e dal Responsabile della Sezione "Gare e contratti", che in caso di impedimento verranno sostituiti dal RUP.

La valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti è svolta dalla Commissione giudicatrice che sarà nominata, dopo la scadenza del termine delle offerte, ai sensi dell'art. 93 del Codice..

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice.

La Commissione fornisce inoltre supporto, ove richiesto dal RUP, nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

Il Seggio di gara nella prima seduta provvede ad aprire il plico telematico contenente la documentazione amministrativa e provvede a richiedere l'eventuale soccorso istruttorio, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa, richiedendo, nei limiti e ai sensi dell'art. 83, co.9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti.

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa e dell'eventuale soccorso istruttorio, verrà comunicata ai concorrenti sia l'ammissione che l'esclusione alla procedura.

Il Seggio di gara successivamente procederà all'apertura della offerta tecnica ed alla verifica della regolare presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e provvederà a trasmettere al Presidente della Commissione giudicatrice i plichi telematici contenenti le offerte tecniche.

La Commissione giudicatrice procederà quindi alla disamina e valutazione dei contenuti delle offerte tecniche con l'attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri e le modalità descritte nel presentedisCIPLINARE.

Terminate le operazioni di valutazioni della offerta tecnica da parte della Commissione, verranno inseriti in piattaforma i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse e si procederà all'apertura delle offerte economiche.

Nella medesima seduta o in seduta successiva, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche e all'attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

All'esito delle operazioni di valutazione delle offerte economiche da parte della Commissione giudicatrice, verranno inseriti in piattaforma i punteggi attribuiti alle offerte economiche ammesse, con l'attribuzione dei punteggi complessivi.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, ne dà comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

Qualora venga accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate

autonomamente dai diversi concorrenti alla gara, oppure che le stesse sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà alla loro esclusione.

Nel caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio telematico con estrazione in seduta pubblica.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

ART. 22) VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 23) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

È ammessa l'esecuzione del contratto anticipata delle prestazioni contrattuali, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, nelle ipotesi e secondo le prescrizioni di cui all'art. 50 comma 6 del D.lgs 36/2023.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 4.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 24) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o

incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 25) CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente indirizzo: <https://at.adisu.umbria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>.

ART. 26) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Foro di Perugia rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. tre membri.

ART. 27) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali: i dati forniti saranno trattati dal personale in servizio presso il Servizio competente/Stazione Appaltante, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, in particolare tramite l'utilizzo della piattaforma telematica "Portale acquisti Umbria" gestita dalla Società NET4Market, responsabile del trattamento informatico dei dati per conto

di ADISU ai sensi dell'art. 4, comma 1, punto 8, del Regolamento e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto

della normativa disciplinante il diritto di accesso.

Alcuni dati personali potranno essere pubblicati sulla piattaforma telematica “Portale acquisti Umbria”, accessibile dal sito web di ADISU, ed ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalla legge, nonché nella sezione Amministrazione trasparente per le finalità di trasparenza e per la durata previste dal D.Lgs. 33/2013. In tale ultimo caso i dati saranno indicizzati da motori di ricerca.

I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere, nei casi previsti, l'accesso agli stessi e la rettifica o la cancellazione, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento). Hanno inoltre diritto di proporre reclamo al Garante ai sensi dell'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il titolare del trattamento è ADISU Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria, nella persona del suo legale rappresentante. Il responsabile della protezione dei dati (RPD), detto anche Data Protection Officer (DPO,) cui ci si può rivolgere per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è raggiungibile al seguente indirizzo: dpo@adisu.umbria.it.